



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114**

**OGGETTO:
ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO
GENERALIZZATO.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. PREACCO SUSANNA - Sindaco	Si
2. FRANCO ROCCO - Vice Sindaco	Si
3. PEPE AGNESE - Assessore	Si
4. ALU' ELEONORA LETTERIA - Assessore	Si
5. D'ADDETTA MICHELE ANTONIO - Assessore	No
TOTALE PRESENTI	4
TOTALE ASSENTI	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GAVAINI Dr.ssa Ilaria.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 27/12/2017

OGGETTO: Istituzione del registro delle domande di accesso generalizzato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

Richiamata inoltre la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";

Premesso che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 33/2013 e che nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo dell'amministrazione di pubblicare in "amministrazione trasparente" i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse "il diritto di chiunque di richiedere i medesimi", nel caso in cui fosse stata omessa la pubblicazione: questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito "semplice", dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- il comma 2 del medesimo art. 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito "generalizzato": il comma 2 stabilisce che "chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" seppur "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti";
- lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";
- l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;
- la finalità dell'accesso documentale, differente da quella dell'accesso generalizzato, è quella di porre "*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*";
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*";

- la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

Dato atto che:

- l'ANAC intende monitorare le decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato e ha raccomandato la raccolta delle richieste di accesso - cd. *Registro degli accessi* - che le amministrazioni *“è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”*;
- il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste e l'esito della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e aggiornato almeno ogni sei mesi nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Altri contenuti - Accesso civico”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2017 è stato approvato il *“Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato”*

Considerato che con la presente deliberazione la Giunta comunale intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 e dall'art. 4 del sopracitato *“Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato”* istituendo il *“Registro delle domande di accesso generalizzato”* tenuto semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di testo (es. excel, word, ecc.) recanti quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

Ricordato che il registro è assegnato all'ufficio protocollo sotto la sovrintendenza del Segretario comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il supporto dell'ufficio segreteria precisando che tutti i Responsabili di area sono tenuti (ai sensi dell'art. 7 del *“Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato”*) a collaborare con l'ufficio protocollo, per la gestione del registro, trasmettendo tempestivamente allo stesso: copia delle domande di accesso generalizzato ricevute, i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

Dato atto che sul presente atto è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

Con votazione unanime e favorevole, assunta in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la premessa narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. Di dare attuazione al *“Registro delle domande di accesso generalizzato”* previsto dall'art. 4 del *“Regolamento per l'accesso civico e per l'accesso civico generalizzato”* approvato con DCC n. 15/2017 assegnandolo all'ufficio protocollo sotto la sovrintendenza del Segretario comunale quale Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il supporto dell'ufficio segreteria, specificando che tutti i Responsabili di area sono tenuti a collaborare con tali uffici per la regolare tenuta dello stesso.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to:PREACCO SUSANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to:GAVAINI Dr.ssa Ilaria

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Sant'Antonino di Susa, li _____